



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: SECI.GEDI 083 – INTERVENTI PONTILI PUBBLICI C.S.I. –
Determina a contrarre ex art 192 d.lgs. n. 267/00 smi e art 17 c 1 e 2 d.lgs. n. 36/23.
Affidamento diretto ex art 50, c 1, let a) d.lgs. n. 36/23 lavori di Infissione urgente
palancolato frangionde a protezione dei moduli galleggianti della darsena alla
Misericordia. Impegno di spesa di € 87.854,80.= (o.f.c.). Atto da pubblicare.

Proposta di determinazione (PDD) n. 881 del 15/04/2025

Determinazione (DD) n. 956 del 13/05/2025

Fascicolo 2025.XI/2/1.2 "Settore Viabilit  Venezia Centro Storico e Isole,
Mobilit  Acquea"

Sottofascicolo 2 "Servizio manutenzione Viabilit  2 VE CSI"

Il dispositivo atto   stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle
Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Chinellato
Alberto, in data 12/05/2025.

Il visto di regolarit  contabile   stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle
Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara,
in data 13/05/2025.

CITTA' DI
VENEZIA



AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI
Settore Viabilità Venezia Centro Storico e Isole, Mobilità acqua
Servizio manutenzione Viabilità 2 Venezia Centro Storico e Isole

Responsabile Unico del Progetto: Arch. Roberto Megera
Responsabile dell'istruttoria: Dott. ssa Orsola Goisis

PDD 881 del 15/04/2025

Fascicolo n. 2025/XI.2.1/2-2

Oggetto: SECI.GEDI 083 – INTERVENTI PONTILI PUBBLICI C.S.I. – Determina a contrarre ex art 192 d.lgs. n. 267/00 smi e art 17 c 1 e 2 d.lgs. n. 36/23. Affidamento diretto ex art 50, c 1, let a) d.lgs. n. 36/23 lavori di Infissione urgente palancolato frangionde a protezione dei moduli galleggianti della darsena alla Misericordia. Impegno di spesa di € 87.854,80.= (o.f.c.). Atto da pubblicare.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 19 dicembre 2024 è stato approvato il Bilancio di previsione 2025-2027 e relativi allegati, tra i quali il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2025-2027 e il Piano degli Investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione 2025-2027;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 257 del 30 dicembre 2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2025-2027, assegnando ai Dirigenti l'adozione delle determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l'adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 257 in data 30 dicembre 2024 e successive modifiche è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) che si compone, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 80/2021, di varie sottosezioni tra le quali la sottosezione "Performance", la sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza", la sottosezione "Struttura organizzativa e Piano triennale dei fabbisogni del personale", la sottosezione "Organizzazione del lavoro agile" e la sottosezione "Piano delle Azioni Positive";

- con d.G.C. n.7 del 13/03/2025 è stata approvata una prima variazione di Bilancio per gli esercizi 2025-2027;
- con d.G.C. n. 50 del 08/04/2025 è stata approvata la variazione al vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027;
- con disposizione del Sindaco, PG n. 388013 dell'01/08/2024 è stato attribuito fino al 01/08/2027 l'incarico di Dirigente del Settore Viabilità Venezia Centro Storico e Isole, Mobilità acqua dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti all'arch. Alberto Chinellato;

Visti:

- l'art. 107 del decreto legislativo (d.lgs.) 18 agosto 2000, n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i. in merito alle competenze dei dirigenti;
- l'art. 4 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"* e s.m.i., disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e i principi contabili in materia di imputazione delle spese"* di cui all'allegato 4-2 del suddetto d.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e il successivo d.P.C.M. 28 dicembre 2011 avente ad oggetto *"Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"*;
- il d.lgs 14 marzo 2013, n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A."* e s.m.i.;
- l'art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 n.62 e s.m.i.;
- la d.G.C. n. 314 del 10 ottobre 2018 con cui è stato approvato il nuovo testo del "Codice di comportamento interno", che *"ha sostituito ogni precedente"*, come da ultimo modificato con d.G.C. n. 78 del 13 aprile 2023;
- il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*;
- la legge 11 settembre 2020, n. 120 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"* e s.m.i., per le parti ancora vigenti;

- gli allegati al d.lgs. n. 36 del 2023 e, in particolare, l'allegato I.2 *"Attività del RUP"*, l'allegato I.4 *"Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto"*, *"Determinazione dei parametri per la progettazione"*, l'allegato I.7 *"Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo"*, l'allegato II.12 *"Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori. Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura"* e l'allegato II.14 *"Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità"*.

Richiamati:

- l'art. 192 del d.lgs. n. 267 del 2000 s.m.i. che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente;
- l'art. 17 del d.lgs. n. 36 del 2023 il quale prevede al co. 2 che, in caso di affidamento diretto, le stazioni appaltanti adottano, con apposito atto, la decisione di contrarre individuando *"l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale"*;
- l'art. 50, co. 1, let. a) del d.lgs. n. 36 del 2023 che che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento dei contratti di lavori mediante affidamento diretto per lavori di importo inferiore a € 150.000,00=;
- l'art. 41 co. 13 del d.lgs. n. 36/2023, secondo il quale, *"per i contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell'approvazione del progetto riportati nei prezziari predisposti dalle regioni e dalle province autonome o adottati, dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti che, in base alla natura e all'oggetto dell'appalto, sono autorizzati a non applicare quelli regionali. I criteri di formazione ed aggiornamento dei prezziari regionali sono definiti nell'allegato I.14"*;
- la deliberazione della Giunta Regionale (d.G.R.) n. 572 del 28 maggio 2024 (pubblicata nel BUR n. 69 del 28 maggio 2024) avente ad oggetto *"Approvazione dell'aggiornamento annuale del prezzo regionale delle opere pubbliche anno 2024. Art. 41, comma 13, del d.lgs n. 36/2023, art. 12, comma 2, della L.R. 27/2003"* e, in particolare, l'Allegato A – Relazione illustrativa, approvato con la suddetta deliberazione, ove viene statuito che *"data la specificità della città di Venezia, il Prezzo Regionale si applica esclusivamente alle"*

opere da realizzarsi in Terraferma mentre il Prezzario del Comune di Venezia si applica al centro storico di Venezia ed alle isole limitrofe”;

- l'elenco prezzi unitari del progetto risulta composto da prezzi desunti dal Prezzario del Comune di Venezia 2024, approvato con d.G.C. n. 114 del giorno 11 giugno 2024;
- l'obbligatorietà della previsione normativa di cui all'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 così come modificato dall'art. 1, comma 130, della Legge 145/2018, che impone di fare ricorso al MEPA o ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi e non per i lavori e ritenuto pertanto di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto senza ricorrere al portale elettronico MEPA;
- l'obbligatorietà della previsione normativa di cui agli articoli 25 e 26 del Codice che prescrive, per tutti gli affidamenti, sopra e sotto soglia, a partire dal primo gennaio 2024 l'obbligo di utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale che hanno compiuto il processo di certificazione delineato dalle "Regole tecniche di AGID" (provvedimento AGID n. 137/2023) e dallo "Schema operativo".

Dato atto che, in ossequio al sopra richiamato obbligo normativo vigente, la procedura di affidamento viene gestita attraverso la piattaforma per la gestione delle gare telematiche del Comune di Venezia attiva all'indirizzo internet <https://venezia.acquistitelematici.it>, di seguito indicata anche semplicemente Piattaforma;

atteso che ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267 del 2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i. e dell'art. 17 co. 1 e 2, del d.lgs. n. 36 del 2023, sulla base dei lavori oggetto dell'affidamento sono state avviate dal RUP le procedure di scelta del contraente secondo quanto previsto dall'art. 50, co. 1, let. a) del d.lgs. n. 36 del 2023, ai fini dell'affidamento diretto dei suddetti lavori di importo inferiore a € 150.000,00=, anche senza consultazione di più operatori economici;

ritenuto necessario procedere ad incaricare un'impresa per i lavori di Infissione urgente di palancolato frangionde a protezione dei moduli galleggianti darsena della Misericordia, ai sensi dell'art. 50, co. 1, let. a), del d.lgs. n. 36 del 2023;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 11, co. 2, del d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i., il contratto collettivo nazionale di lavoro (*infra* CCNL) applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente è Edilizia P.M.I., F018, individuato in conformità a quanto indicato al comma 1 dell'art. 11 del d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i. nonché dall'Allegato I.01 del d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i.

Ritenuto opportuno, allo scopo, procedere all'affidamento dei lavori sopra descritti il cui importo presunto delle opere afferenti alle categorie OG7-Opere marittime e Lavori di dragaggio, sulla base del computo metrico estimativo acquisito agli atti, risulta di € 73.479,46.= (o.f.e.) di cui € 112,90.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso valutando l'offerta economica presentata nonché l'esperienza maturata dalla Ditta nelle attività oggetto dell'affidamento, nell'ambito di una complessiva valutazione di maggior convenienza;

Visto che:

- al fine di assicurare la rotazione tra operatori economici e il confronto concorrenziale, per l'acquisizione della migliore offerta per l'affidamento dei lavori in argomento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e del criterio di rotazione, del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) - sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" approvato dall'Amministrazione, nonché in considerazione dei requisiti di capacità tecnica necessari per le lavorazioni di cui all'oggetto, è stata interpellata, con nota PG 160538 del 28/03/2025, inviata mediante Piattaforma certificata di gestione dell'Albo Fornitori e delle Gare Telematiche in uso presso l'Ente, la seguente ditta: LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI S.R.L., individuata dall'Amministrazione Comunale tra gli operatori economici, dotati dei necessari requisiti di qualificazione e non risultando contraenti uscenti di due consecutivi affidamenti aventi ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico oppure nella stessa categoria di opere, da un monitoraggio effettuato dall'Area intestata sulla base delle comunicazioni effettuate dai vari RUP;
- alla suddetta società è stato rivolto un invito ad offrire migliorativo rispetto all'importo, soggetto a ribasso, posto a base di gara, ponendo a base di offerta l'importo di € 73.366,56.= (o.f.e.), al netto degli oneri della sicurezza di importo pari a € 112,90.= (o.f.e.), allegata al seguente provvedimento; all'operatore interpellato è stata inviata la documentazione di corredo con l'invito summenzionato;
- che l'appalto è, ai sensi dell'art. 31 co. 1 e 32 dell'allegato I.7 al d.lgs. n. 36 del 2023, è "a misura", in quanto il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto;
- la società LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI S.R.L., in possesso dei requisiti necessari così come individuati dal RUP, si è resa disponibile all'espletamento delle lavorazioni per l'importo di € 72.012,13.= (oneri fiscali esclusi), offrendo la propria migliore offerta sull'importo posto a base di negoziazione con un ribasso del 2%, giusta offerta, presentata mediante Piattaforma certificata di gestione dell'Albo Fornitori e delle Gare Telematiche in uso presso l'Ente in data 07/04/2025 e acquisita agli atti con PG 0229767 del 05/05/2025, allegata al presente provvedimento, e ritenuta congrua dal RUP in ragione della specificità

dell'intervento e in considerazione della sua natura globale comprensiva sia degli aspetti qualitativi, in particolare delle pregresse esperienze relative a lavori simili o analoghi, che di quelli inerenti al profilo economico;

Dato atto che, in conformità a quanto previsto dal vigente PIAO, sottosezione " 3.3 - Rischi corruttivi e trasparenza", del Comune di Venezia, si rende necessario attestare, in sede di adozione dell'affidamento, l'avvenuta verifica della congruità dei prezzi, che ivi si attesta;

Dato atto che la suddetta società ha prodotto, in sede di presentazione della propria offerta:

- dichiarazione sostitutiva nella quale attesta di essere in regola con i requisiti di ordine generale richiesti dagli artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023 in materia di cause di esclusione automatica e non automatica;

- dichiarazione sostitutiva in merito alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 90, co. 9, e dell'Allegato XVII del d.lgs. 81/2008 nonché dell'art. 97 comma 3 *ter* del medesimo decreto, allegando il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, let. a), del sopra richiamato decreto legislativo;

Verificata, sulla scorta di quanto premesso, l'idoneità tecnico- professionale dell'affidatario, ai sensi del combinato disposto dell'art. 90 comma 9 e dell'Allegato XVII del d.lgs. 81/2008;

Attestato pertanto, ai sensi del vigente PIAO, sottosezione "3.3 - Rischi corruttivi e trasparenza", l'avvenuto rispetto di quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici in materia di criteri di selezione e in materia di requisiti di ordine speciale richiesti, alla luce di quanto succitato;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 2, co. 2, let. a) dell'Allegato I.01 "Contratti collettivi" del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., il codice ATECO 42.91.00, secondo la classificazione delle attività economiche adottata dall'ISTAT, dell'attività da eseguire è "Costruzione di opere idrauliche";

Dato atto che, in sede di presentazione della propria migliore offerta, l'operatore economico succitato si è impegnato ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale (CCNL) indicato dalla Stazione appaltante nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata;

Accertato il possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 36 del 2023 da parte dell'operatore economico individuato, i cui esiti sono stati acquisiti agli atti del procedimento;

Dato atto che ai sensi dell'art. 17, co. 8, primo periodo, del d.lgs. n. 36 del 2023, l'esecuzione del contratto, fermo quanto previsto dall'art. 50, co. 6, del d.lgs. n. 36 del 2023, può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni e che nel caso di specie ricorrono le seguenti motivazioni: necessità di rimuovere ogni situazione di pericolo diretto o residuo per la navigazione; al fine di prevenire ulteriori danni e garantire la sicurezza, si rende necessario

l'intervento urgente di installazione di una barriera frangionde temporanea utilizzando circa 250 palancole metalliche recuperate dalla Darsena di Burano;

Richiamato il vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Città di Venezia e, in particolare, l'allegato 1 della sottosezione "3.3 - Rischi corruttivi e trasparenza" - "*Misure comuni a tutte le Aree/Direzioni*";

Dato atto del rispetto del principio di divieto di artificioso frazionamento dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 2023;

Dato atto del rispetto delle disposizioni previste dal Codice dei contratti pubblici in materia di suddivisione in lotti, considerata in particolare la natura unica dell'intervento, che non consente di ipotizzare un frazionamento delle lavorazioni in capo a diversi soggetti giuridici, esistono evidenti ragioni per ritenerlo come un *unicum*, considerata in particolare la natura dell'intervento, che non induce a ipotizzare un frazionamento delle lavorazioni in capo a diversi soggetti giuridici;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 53, co. 4, d.lgs. n. 36 del 2023, la stazione appaltante ricorre alla facoltà di non richiedere la garanzia definitiva di cui all'art. 53, co. 4, in considerazione della circostanza che l'importo contrattuale è contenuto (inferiore alla soglia limite per procedere ai cc.dd. "affidamenti diretti"), che l'operatore economico cui viene affidato l'incarico risulta aver già svolto in passato - nel rispetto del principio di rotazione - altri incarichi professionali regolarmente espletati (denotando pertanto una tendenza ad onorare le obbligazioni contrattuali).

Ritenuto pertanto di affidare, su proposta del RUP, all'operatore economico denominato LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI S.R.L. (p.iva n. 03129790279) i lavori in oggetto, alle condizioni contenute nello schema di contratto siglato per accettazione in sede di presentazione dell'offerta che, costituendone parte integrante e sostanziale, viene allegato al presente provvedimento e alla cui stipula si procederà dopo l'approvazione del presente provvedimento, previa acquisizione degli esiti delle verifiche sopra citate;

Considerato che:

- l'importo complessivo per le lavorazioni succitate ammonta presuntivamente ad € 87.854,80.= oneri fiscali compresi, IVA 22%;
- la succitata spesa di € 87.854,80.= (o.f.c.) può trovare copertura nel Bilancio 2025 cap./art. 26503/609 "manutenzione ordinaria e riparazioni", azione di spesa SECI.GEDI 083 - "Interventi Pontili pubblici Venezia CSI", cod. Gest. 008 "manutenzione ordinaria e

riparazione Beni immobili", spesa finanziata con Entrate correnti, che presenta la necessaria disponibilità;

Richiamato il Protocollo di legalità sottoscritto, a seguito dell'ultimo aggiornamento, dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

dato atto che:

- la funzione di Responsabile Unico del Progetto è assolta dall'arch. Roberto Megera , giusto provvedimento di nomina PG 229728 del 05/05/2025 a firma del Dirigente Alberto Chinellato;
- la funzione di Responsabile dell'Istruttoria è assolta dalla Dott. ssa Orsola Goisis.

Vista la dichiarazione del RUP, Arch. Roberto Megera, acquisita agli atti con PG 229741 del 05/05/2025, nella quale viene attestata l'assenza di conflitto di interessi con l'affidamento in oggetto, così come prescritto dal vigente PIAO del Comune di Venezia;

Dato atto che il Dirigente Responsabile del *budget* di spesa non è in conflitto di interessi e che non sussistono segnalazioni di conflitto di interesse in capo al Responsabile del procedimento, al Responsabile dell'Istruttoria e in capo ad ulteriore personale dell'Ufficio così come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241 del 1990, dall'art. 6 del d.P.R. n. 62 del 2013, dall'art. 16, comma 1 e 2, del d.lgs. 36 del 2023 e s.m.i. e dal dal vigente PIAO - sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza", del Comune di Venezia;

Richiamati

- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*;
- gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 2010 e s.m.i.;
- il vigente "Regolamento di Contabilità" del Comune di Venezia approvato con d.G.C. n. 34 del 15 giugno 2016;
- gli artt. 183 e 191 del d.lgs. n. 267 del 2000 in materia di impegni di spesa;
- l'art. 153, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000 in materia di visto di regolarità contabile;

Ritenuto necessario provvedere all'impegno della citata spesa;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione e pagamento dell'importo dovuto mediante disposizioni del Dirigente;

Dato atto che:

- l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, co. 7, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- in considerazione di quanto disposto nella nota PG n. 521135 del 09 novembre 2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria (ora Area Economia e Finanza), il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene attestato dal Direttore dell'Area Economia e Finanza con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;

DETERMINA

1. di dare atto che il presente provvedimento si configura quale determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 17, commi 1 e 2, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
2. di approvare lo schema di contratto, allegato alla presente di stabilire, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267 del 2000, che:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire è l'individuazione di un operatore economico che esegua i lavori di Infissione urgente palancoato frangionde a protezione dei moduli galleggianti della darsena alla Misericordia;
 - b) l'oggetto del contratto sono le lavorazioni di cui sopra relative agli interventi su pontili pubblici C.S.I.;
 - c) la forma del contratto è una scrittura privata ai sensi dell'art. 18, co. 1, del d.lgs. n. 36 del 2023, sul modello dello schema di contratto allegato;
 - d) le clausole essenziali del contratto sono contenute nello schema di contratto accettato dall'impresa in sede di offerta, allegato alla presente;
 - e) la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, co. 1, let. a) del d.lgs. n. 36 del 2023;
3. di affidare, per i motivi e con le modalità espresse in premessa, all'impresa LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI S.R.L. (p.iva n. 03129790279) i lavori di Infissione urgente di palancoato frangionde a protezione dei moduli galleggianti darsena della Misericordia, alle condizioni previste nello schema di contratto (Allegato A) precedentemente citato e nell'offerta (Allegato B), che ivi si approvano;

4. di impegnare a favore dell'impresa LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI S.R.L. (p.iva n. 03129790279) la spesa complessiva presunta di Euro 87.854,80.= (o.f.c.) - CIG B680EA6A1E
5. di dare atto che la suddetta spesa di € 87.854,80.= (o.f.c.) può trovare copertura nel Bilancio 2025 cap./art. 26503/609 "manutenzione ordinaria e riparazioni", azione di spesa SECI.GEDI 083 - "Interventi Pontili pubblici Venezia CSI", cod. Gest. 008 "manutenzione ordinaria e riparazione Beni immobili", spesa finanziata con Entrate correnti, che presenta la necessaria disponibilità;
6. di provvedere al pagamento delle spese con le modalità previste nello schema di contratto precedentemente citato, mediante disposizione dirigenziale, a fronte della presentazione di regolari fatture elettroniche;
7. di incaricare l'Area Economia e Finanza ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;
8. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, ai sensi degli artt. 23, co. 1, lett. b) e 37 del d.lgs. n. 33 del 2013 in combinato disposto con l'art. 28 co. 1, d.lgs. n. 36 del 2023.

IL DIRIGENTE

arch. Alberto Chinellato

atto firmato digitalmente ()*

Allegati:

- offerta PG 229767 del 05/05/2025 (oscurata);
- schema di contratto

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2025 / 881

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 10291/2025 del 13/05/2025 - NON ESECUTIVO "SECI.GEDI 083 – INTERVENTI PONTILI PUBBLICI C.S.I. – Determina a contrarre ex art 192 d.lgs. n. 267/"

"SECI.GEDI 083 – INTERVENTI PONTILI PUBBLICI C.S.I. – Determina a contrarre ex art 192 d.lgs. n. 267/00 smi e art 17 c 1 e 2 d.lgs. n. 36/23. Affidamento diretto ex art 50, c 1, let a) d.lgs. n. 36/23 lavori di Infissione urgente palancolato frangionde a protezione dei moduli galleggianti della darsena alla Misericordia. Impegno di spesa di € 87.854,80.= (o.f. c.). Atto da pubblicare"
autorizzazione Proposta di determina 881/2025 del 15/04/2025

L'impegno di spesa numero 10291/2025 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	10051.03.026503609 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Comp. 2025	87.854,80
<i>Resp. servizio</i>	VIABILITA' VENEZIA CENTRO STORICO E ISOLE, MOBILITA' ACQUEA	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	
<i>Fornitore</i>	LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI S.R.L. Cod.Fisc. 00830010419 P.Iva	
<i>CIG</i>	03129790279 B680EA6A1E CUP	
<i>Tipo Spesa</i>	1910 - SECIGEDI083 - Interventi pontili pubblici Venezia CSI	
<i>Tipo Finanz.</i>	241 - 019.999 - ENTRATE CORRENTI	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	

Totale: 87.854,80

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

10051.03.026503609 a competenza 2025 al 13/05/2025

Stanziamiento di bilancio	4.653.735,39 +
Impegni precedenti	856.225,99 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	3.797.509,40 =
Ammontare del presente impegno	87.854,80 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	3.709.654,60 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, lì 13 maggio 2025



INTERVENTI PONTILI PUBBLICI VENEZIA CSI -

Infissione urgente di palancoato frangionde a protezione dei moduli galleggianti darsena della Misericordia

PROGETTO ESECUTIVO

Schema CONTRATTO

Venezia, 21 marzo 2025

Progettista e Responsabile Unico del Progetto

dott. arch. Roberto Megera

(atto firmato digitalmente)

Collaboratrice tecnica

arch. Ilaria Lucia Russo

(atto firmato digitalmente)

Repertorio Spec. n. del/2023

imposta di bollo assolta in modo virtuale

Rif. determinazione dirigenziale n. del

COMUNE DI VENEZIA

5 AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITÀ E TRASPORTI

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

SECI GEDI - 083 Intervento per infissione urgente di palancolato
frangionde a protezione dei moduli galleggianti darsena della
Misericordia

10 L'anno duemilaventicinque il giorno XXX del mese di marzo, mediante
scambio di documento firmato digitalmente, repertoriato presso la Sede
Municipale di Venezia, San Marco n. 4136.

TRA:

a) sig. Xxxx , nata a xxxx il xxxx, codice fiscale n. xxxxxxxxx,
15 domiciliato, per la carica, presso la sede della società che ivi rappresenta
in qualità di Amministratrice unica e Legale Rappresentante dell'impresa
xxxxxx, C.F. e P.IVA n. xxxxxxxx come risulta dal certificato n.
dell'Ufficio Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di estratto in
data xxxxxxx, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola di
20 seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore».

Domicilio fiscale dell'Impresa xxxxx. Codice fiscale e partita I.V.A. n.:
xxxxxxxx

b) arch. Alberto Chinellato, nato a Venezia il 20/04/1973, che dichiara di
intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e
25 nell'interesse del Comune di Venezia, che rappresenta nella sua qualità
di Dirigente del Settore Viabilità Venezia Centro Storico e Isole, Mobilità

acqua dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, domiciliato, per la carica, nel Palazzo Municipale di Venezia, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante».

30 Domicilio fiscale del Comune di Venezia: San Marco n. 4137 – Venezia.
Codice fiscale n.: 00339370272.

PREMESSO

- che, in seguito a richiesta di offerta, con Determinazione dirigenziale n. in data del Dirigente del Settore Viabilità Venezia Centro

35 Storico e Isole, Mobilità Acqua dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, i lavori sono stati aggiudicati, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., all'anzidetto appaltatore, per l'importo complessivo di €= (o.f.e.) come di seguito specificato, in seguito all'offerta di ribasso pari al
40%, sul prezzo a base di offerta;

- che, ai sensi della misura C_14 della sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del vigente PIAO del Comune di Venezia, è stata effettuata da parte del RUP la verifica della coerenza tra le clausole contrattuali e i contenuti del capitolato d'appalto, come da attestazione PG___ del___.

45 **TUTTO CIÒ PREMESSO**

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
50 contratto e si intendono qui integralmente richiamate.

2. La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva

alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

55 **Articolo 2. Condizioni generali di contratto e Capitolato speciale
d'appalto**

1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale
60 d'appalto, integrante il progetto, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Per la parte di lavoro a corpo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara non hanno alcuna
65 efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta resta fisso e invariabile. Per tutto quanto non diversamente previsto:

a) si intende come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori "a corpo", la combinazione più favorevole alla Stazione appaltante tra i prezzi unitari offerti dall'appaltatore risultanti dalla Lista per l'offerta, eventualmente
70 rettificati dalla Stazione appaltante in sede di aggiudicazione definitiva, e i prezzi unitari integranti il progetto posto a base di gara depurati dal ribasso d'asta offerto dall'aggiudicatario;

b) per i lavori previsti a misura negli atti progettuali e nella lista per l'offerta, i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara,
75 costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori "a misura".

3. Il capitolato speciale d'appalto e il computo metrico estimativo, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del Codice dei Contratti, sono parte integrante del contratto. Tuttavia non costituiscono vincolo contrattuale
80 le quantità esposte nel computo metrico estimativo, per le quali vale quanto previsto all'articolo 2, comma 2, né lo costituiscono i prezzi unitari esposti nello stesso computo metrico estimativo, per i quali vale quanto previsto al precedente comma 2.

4. Il Capitolato speciale d'appalto allegato al progetto posto a base di
85 gara costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto e l'appaltatore, con la sottoscrizione del presenta contratto, dichiara di conoscerlo nei minimi dettagli e di accettarlo integralmente senza ulteriori assensi e senza riserva alcuna. Per quanto non previsto direttamente dal predetto Capitolato speciale d'appalto trovano
90 applicazione l'Allegato II.14 al d.lgs. n. 36/2023 e il decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49 per le parti ancora vigenti.

Articolo 3. Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta ad € xxx (= (diconsi Euro xxxx/xx) di cui:

- 95 a) € xxxx= (diconsi Euro xxx/xx) per lavori veri e propri a misura;
- b) € xxxx= (diconsi Euro xxxx/xx) quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.
- c) €= (diconsi Euro/.....) quali costi della manodopera;

100 2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'Allegato I.7 al d.lgs. n. 36/2023, per cui i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, desunti:

- 105 - dal Prezzario del Comune di Venezia 2024 per lavori in Venezia Centro Storico ed Isole della Laguna, approvato con deliberazione di giunta comunale n. 114 in data 11 giugno 2024,
- dall'elenco dei Nuovi Prezzi con l'applicazione del ribasso offerto dall'appaltatore,
- 110 costituiscono prezzi contrattuali e costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

4. L'importo di ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee, desunto dal computo metrico estimativo di cui al Capitolato Speciale d'Appalto.

115 **Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere**

1. L'appaltatore ha eletto domicilio nel Venezia, Comune di Venezia, presso il luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori, presso gli uffici del Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Mobilità Acquea

- 120 2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati per stati di avanzamento, mediante emissione di certificati di pagamento secondo quanto previsto ai successivi artt. 12 e 13.

3. Ai sensi dell'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, e dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come risulta dalla documentazione agli atti, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme
- 125

ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, e ad operare sui
conti correnti indicati nel summenzionato documento i signori
....., come meglio identificati nella documentazione agli
130 atti.

4. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore
che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con
rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione
appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per
135 l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma
del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo
rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve garantire,
per tutta la durata dell'appalto, la presenza sul luogo dei lavori. La
stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del
140 rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità
o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente
notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso
contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

145 **TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI**

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla
presente stipula, in conformità a quanto statuito all'art. 3 comma 1
dell'Allegato II.14 del d.lgs. n. 36/2023.

150 **OPPURE**

1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del

contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna d'urgenza che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell'articolo 17, comma 9 del Codice dei contratti.

155 2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni **30 (trenta)** naturali, consecutivi, decorrenti dalla data del verbale definitivo di consegna dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi e premio di accelerazione

160 1. In caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori viene applicata una penale pari a 1,00 per mille dell'importo contrattuale, corrispondente ad €=.

165 2. Tale penale è aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenuti dalla stazione appaltante per effetto della maggior durata dei lavori, in ragione del dieci per cento della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse.

170 3. La penale, nella stessa misura di cui ai commi precedenti, e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo dell'appalto, pena la facoltà, per la stazione
175 appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

4. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali

danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori

180 1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori
nei casi e con le modalità di cui all'art. 121 d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e
disposta con le modalità di cui all'art. 8 dell'Allegato II.14 al d.lgs. n.
36/2023, tra cui avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di
altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione
185 a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla
redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 120 del
Codice dei contratti.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

190 3. Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei
lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può
diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie
disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario
alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere
195 riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'appaltatore intende far valere
l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto
200 senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento,
l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal

prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

205 5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore

210 1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale approvato con d.m. n.145/2000.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e, perciò, a carico dell'appaltatore le spese per:

- 215 a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre all'esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono
- 220 occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- e) le vie di accesso al cantiere;
- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- 225 g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. L'appaltatore è, altresì, responsabile della disciplina e del buon ordine
230 del cantiere ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. n.145/2000.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della
235 direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione,
240 la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode
245 nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza
250 e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di

ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci
255 allegata allo stesso capitolato nonché quanto previsto dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106 e dagli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.

7. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'art. 27.

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori

260 1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti nelle modalità e nei termini dettagliati dal Capitolato Speciale d'Appalto.

2. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata, per ogni categoria di lavorazione, secondo la misurazione in cantiere del lavoro
265 eseguito.

Il corrispettivo è determinato applicando l'importo contrattuale della relativa lavorazione per la singola misurazione effettuata del lavoro stesso.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono effettuate nelle modalità di cui
270 all'art.12, comma 1, lett. b) dell'Allegato II.14 al D. lgs. 36/2023.

Articolo 10. Revisione dei prezzi

1. Ai sensi dell'art. 60 del Codice dei contratti, e dell'art. 3 Allegato II.2 bis al medesimo Codice, la revisione dei prezzi va riferita alle prestazioni oggetto del contratto e viene applicata automaticamente dalla stazione
275 appaltante, anche in assenza di istanza di parte, quando si registri una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore

280 alla soglia del 3 per cento dell'importo del contratto quale risultante dal
provvedimento di aggiudicazione ed opera nella misura del 90 per cento
del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle
prestazioni da eseguire.

2. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di
cui al comma 1, si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione
elaborati da ISTAT e dal medesimo pubblicati ai sensi dell'art. 60,
comma 4, del Codice dei Contratti.

285 **Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo**

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei
lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera,
fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui
all'articolo 60 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e
290 successivamente liquidate sulla base di una perizia, eventualmente
redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di
concordamento, ferma restando la previsione di cui all'art. 3. co. 3, del
presente contratto.

2. L'elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti
295 dall'appaltatore in sede di gara, è vincolante per la valutazione di
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora
ammissibili ai sensi dell'articolo 120 del d.lgs. n. 36/2023.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1. Ai sensi dell'art. 125 del Codice, è riconosciuta un'anticipazione del
300 del prezzo, pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale. Tale
anticipazione verrà corrisposta, previa richiesta e costituzione della

garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui al medesimo art. 125 del medesimo Decreto.

2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle
305 condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d'appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 11 comma 6, del Codice dei contratti e dell'importo delle rate di acconto precedenti.

3. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti
310 dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori; sono inoltre fatte salve le eventuali ritenute provvisorie in seguito all'applicazione delle eventuali penali di cui all'articolo 6, che saranno contabilizzate in via definitiva e salvo conguaglio in sede di conto finale. Sull'importo di ogni certificato di
315 pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

4. In deroga al comma 2:

a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la
320 differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5 % (cinque per cento) dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale.

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al
325 medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di

pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è
330 effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 60 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di
335 una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 117 comma 9, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro mesi) mesi dalla data di emissione del certificato di cui all'articolo 14, comma 1.

340 **Articolo 12 bis. Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'Appaltatore, in particolare, si impegna a trasmettere alla Stazione
345 Appaltante, entro 7 giorni dall'accensione del conto (o dei conti) dedicato/i al contratto in oggetto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla Stazione Appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in
350 questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui l'Appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità

dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata A/R
355 ovvero mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

3. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i
360 subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'Appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla Stazione Appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti. L'appaltatore si impegna a
365 dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. L'Appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti
370 equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il conto corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'Appaltatore si impegna altresì ad effettuare sui conto corrente di cui al comma 1 i pagamenti
375 dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto

2010, n. 136 od eventuali successive e/o modifiche.

5. Ai sensi dell'art. 3, co. 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'art. 11 della legge n. 3 del 2003 nonché dell'art. 25 comma 2-bis del d.l. 66/2014 s.m.i, le fatture elettroniche, emesse verso la Stazione Appaltante, devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP), ove presente, indicati nell'oggetto del presente contratto.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti

1. In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, all'articolo 125 del Codice ed agli articoli 29 e 30 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. n. 145 del 2000.

2. Decorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

Articolo 14. Regolare esecuzione, gratuita manutenzione

1. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione.

2. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine

perentorio di tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione e dev'essere approvato dalla stazione appaltante; il
405 silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di
410 regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione esplicita o tacita degli atti provvisori di regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante
415 richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante pec
ovvero lettera raccomandata A/R con messa in mora di 15 giorni, senza
420 necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione
425 dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli

infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato
430 motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

435 h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 81/08;

440 l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione della fornitura, quali fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ivi compresa la violazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16 *ter* del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

445 2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.

1. La definizione delle controversie avverrà secondo la procedura prevista dall'art. 210 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i, ove ne ricorrano i
450 presupposti. Negli altri casi può farsi ricorso a transazione prevista dall'art. 212 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario o della transazione da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.

3. Ove non si proceda all'accordo bonario o alla transazione ai sensi del comma 1 e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita al Giudice Ordinario con competenza del Foro di Venezia, restando esclusa la competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente,

previdenza e assistenza.

1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente verso i propri dipendenti il trattamento economico e normativo stabilito dai C.C.N.L. e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e dovrà dimostrare di aver effettuato i relativi versamenti contributivi.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le leggi ed i regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia definitiva.

4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini

retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i
480 lavori.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

485 6. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell'articolo 11 del Codice e dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, per le verifiche conseguenti, la stazione appaltante acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

490 1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008 ovvero eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento, quando quest'ultimo sia previsto ai sensi
495 del d.lgs. n. 81 del 2008;

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui al Titolo IV del d.lgs. n. 81 del
500 2008.

2. Il piano di sicurezza e coordinamento [eventualmente integrato come

al punto a) e/o b)] e il piano operativo di sicurezza di cui al precedente punto 1 formano parte integrante del presente contratto d'appalto, vengono accettati dalle parti ai sensi dell'art. 96 comma 2 del d.lgs. n. 81/2008, ciò costituendo in particolare, l'adempimento previsto dall'art. 26 comma 3 del medesimo decreto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e al responsabile dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «*incident and injury free*».

6. L'appaltatore risulta essere in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA in una delle categorie di cui all'articolo 100 del d.lgs. n. 36 del 2023, in classifica pari o superiore alla III, in conformità a quanto disposto dall'art. 27, co. 15, d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i.

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e Protocollo di

Legalità

1. *Non viene acquisita la documentazione antimafia di cui all'art. 84 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, trattandosi di contratto il cui valore complessivo non è superiore a € 150.000,00.*

OVVERO, nell'ipotesi in cui l'appaltatore sia iscritto alla c.d. white list:

1. Si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto
530 contrattuale ai sensi dell'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, in quanto risulta iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) presso la Prefettura di _____ dalla data del _____].

2. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del
535 codice civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159.

3. In tal caso sarà applicata a carico dell'appaltatore, una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10 % dell'importo
540 del contratto, salvo il maggior danno.

4. L'appaltatore si obbliga a nominare un referente di cantiere con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al
545 fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del d.lgs. n. 159/2011. Il rapporto di cantiere dovrà contenere tutti gli elementi elencati nell'allegato C al "Protocollo di legalità" sottoscritto in data 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto,
550 l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto allegato ai documenti di gara.

5. L'appaltatore, ad inizio lavori, è obbligato altresì a comunicare alla stazione appaltante - per il successivo inoltro alla Prefettura - l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, coinvolte in
555 maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori o subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'allegato 1, lettera A) al "Protocollo di legalità" sottoscritto in data 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto,

l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto, allegato ai documenti di gara.

560 **6.** L'appaltatore si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

565 **7.** L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva, alla Stazione Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla
570 stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale.

575 **8.** La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p..

580 **9.** La stazione appaltante si riserva di valutare le c.d. informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del d.l. 06 settembre 1982 n. 629 convertito nella legge 12 ottobre 1982 n. 726 e successive integrazioni per gli effetti di cui all'art. 92, comma 4, del d.lgs. n. 159/2011.

585

Articolo 20. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 119 del Codice dei Contratti e s.m.i., i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

2 *ter.* Ai sensi dell'art. 119 comma 17 del d.lgs. n. 36/2023, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle lavorazioni da effettuare, non è consentito l'ulteriore subappalto delle lavorazioni delle quali, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, venga autorizzato il subappalto (c.d. subappalto a cascata).

3. L'autorizzazione al subappalto è altresì subordinata agli adempimenti di cui all'articolo 19, comma 2.

4. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 119, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale d'appalto.

5. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori salvo che ricorrano le ipotesi specificamente individuate dall'art. 119, co. 11, del d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i.

6. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore, con le modalità previste

dall'art. 35 commi dal 28 al 34 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, e s.m.i.

7. Le imprese subappaltatrici sono obbligate ad essere in possesso della patente di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i., rilasciata
615 dall'Ispettorato nazionale del lavoro, con un punteggio non inferiore a 15 (quindici) punti ovvero dell'attestazione di qualificazione SOA in una delle categorie di cui all'articolo 100 del d.lgs. n. 36 del 2023, in classifica pari o superiore alla III.

Articolo 21. Garanzia definitiva.

620 1. L'appaltatore **è esentato dal presentare apposita garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53 comma 4 del d.lgs. n. 36/2023**, in considerazione della circostanza che l'importo contrattuale è contenuto (inferiore alla soglia limite per procedere ai cc.dd. "affidamenti diretti"), l'operatore economico cui viene affidato l'incarico risulta aver già svolto
625 in passato – nel rispetto del principio di rotazione – altri incarichi professionali regolarmente espletati, denotando pertanto una tendenza ad onorare le obbligazioni contrattuali.

Articolo 22. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. Ai sensi dell'articolo 117 comma 10 del Codice dei Contratti,
630 l'appaltatore assume la responsabilità per danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

635 2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di

cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con polizza numero in data e avente decorrenza dalle ore del e scadenza, a seguito dell'ultimo rinnovo, rilasciata dalla società..... agenzia
640 di per un massimale di €= (diconsi Euro/...).

3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con polizza numero in data e avente decorrenza dalle ore del e scadenza, a seguito dell'ultimo
645 rinnovo, rilasciata dalla società..... agenzia di per un massimale di €= (diconsi Euro/...).

4. L'Appaltatore si obbliga a rinnovare alla scadenza e per tutta la durata del presente contratto le polizze di cui sopra e a mantenerle efficaci e valide.

650 **Articolo 23. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici**

1. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di
655 comportamento dei dipendenti pubblici di cui al d.P.R. n. 62/2013, da ultimo modificato dal d.P.R. n. 81/2023 e quelli previsti dal Codice di comportamento interno, da ultimo modificato con la deliberazione di Giunta comunale n. 78 del 13 aprile 2023.

2. A tal fine si dà atto che la stazione appaltante ha trasmesso
660 all'appaltatore, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. n.62/2013, copia del codice

di comportamento interno stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

665 3. La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e al Codice di comportamento interno approvato con la deliberazione della Giunta Comunale sopra richiamata, può costituire causa di risoluzione del contratto.

670 4. La stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 24. Trattamento dei dati personali.

675 1. Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, è stata fornita l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del procedimento di affidamento per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla conclusione del presente contratto.

680 2. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5
685 del Regolamento Ue 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate

690 misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei
dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso ac-
cidentalmente o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fi-
siche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.

3. La stazione appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i
dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione
economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli
obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e
695 trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso,
ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma
700 depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- il capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n.
145, per quanto applicabile;
- il capitolato speciale d'appalto;
- la dichiarazione di tracciabilità di cui all'art. 6 comma 3;
- 705 - l'elenco prezzi unitari;
- il prezzario del Comune di Venezia 2024 e della Regione Veneto 2024;
- gli elaborati grafici progettuali;
- il cronoprogramma;
- le polizze di garanzia.

Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento

fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte,

tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti
715 occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello
della data del certificato di regolare esecuzione.

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla registrazione
del presente contratto in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R.
26.04.1986, n. 131.

720 4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della
stazione appaltante.

Il presente contratto, che consta di n. pagine, questa compresa,
viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e
s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale) da entrambe le parti.

725 Letto, confermato e sottoscritto.

Venezia,

Il legale rappresentante della società

.....

(firmato digitalmente)

730 Il Dirigente

arch. Alberto Chinellato

(firmato digitalmente)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sig./la sig.ra
....., quale legale rappresentante della società, dichiara di
735 approvare specificamente le condizioni di cui agli articoli 6, 12bis, 15,
16, 17, 18, 19, 20 e 23 del presente contratto.

Il legale rappresentante della società

.....

(firmato digitalmente)

740 *Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del D.lgs n. 82/2005.*



Spett.le Comune di Venezia
Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore
Servizio
Alla c.a. R.U.P.
pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

Oggetto: Progetto esecutivo relativo a SECI.GEDI 083 – INTERVENTI PONTILI PUBBLICI C.S.I. - Infissione urgente di palancolato frangionde a protezione dei moduli galleggianti darsena della Misericordia. – CIG: in fase di definizione.

La/Il sottoscritta/o DINO MASTROGIUSEPPE



in qualità di¹ LEGALE RAPPRESENTANTE
dell'impresa LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI SRL
con sede in 30175 MARGHERA (VE) VIA DEL TRIFOGLIO 28
domicilio fiscale 30175 MARGHERA (VE) VIA DEL TRIFOGLIO 28
domicilio digitale (art. 3-bis, d.lgs. n. 82/2005) PEC: infolavtermar@legalmail.it
codice fiscale n. 00830010419 P.IVA n. 03129790279 telefono 041 5385239
relativamente ai lavori in oggetto

OFFRE

il ribasso del 2 % sull'importo dei lavori a base di offerta, per un importo lavori pari a € 71.899,23, a cui vanno aggiunti € 112,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Si segnala che la disposizione del succitato art. 41 co. 14 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. cui occorre attenersi per la composizione dell'importo su cui formulare l'offerta, prevede che il ribasso offerto debba riferirsi all'importo complessivo (dei lavori a corpo/misura),

al cui interno sono compresi i costi della manodopera che la Stazione appaltante deve obbligatoriamente evidenziare come scorporati nella formulazione dell'importo posto a base di gara. L'indicazione dell'entità di tali costi è utile all'operatore economico per ponderare con attenzione il valore del ribasso proponibile, sapendo che questo, pur calcolato matematicamente sul totale dei lavori a corpo/misura, ricade invece sostanzialmente sulla quota di lavori al netto dei costi della manodopera.

Opere Edili
Idrauliche
Marittime
Stradali
Fondazioni speciali

Codice fiscale
e numero reg. imprese
00830010419
Partita IVA
03129790279
Capitale sociale
€ 100.000,00 int. versato

Via del Trifoglio n° 28
MARGHERA
30175 (Venezia)
telefono 0415385239
info@lavtermar.it
infolavtermar@legalmail.it

¹Di titolare, qualora l'impresa sia organizzata in forma di impresa individuale, ovvero di socio, qualora l'impresa sia organizzata in forma di società in nome collettivo, ovvero di socio accomandatario, qualora l'impresa sia organizzata in forma di società in accomandita semplice, ovvero di amministratore munito di potere di rappresentanza, qualora l'impresa sia organizzata in forma di altro tipo di società o consorzio, ovvero di rappresentante munito di poteri idonei a rendere la presente dichiarazione in nome e per conto dell'impresa partecipante ovvero di libero professionista in caso di professionista;



società attestata da
SOA RINA

indica

il costo previsto per la sicurezza interna aziendale di € 1.200,00 e per costo della manodopera propria di € 10.800,00

dichiara

ai sensi dell'art. 11, co. 3 e 4, del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., l'operatore economico, nella persona del legale rappresentante sottoscrittore, si impegna ad applicare il/i contratto/i collettivo/i nazionale/i e territoriale/i (CCNL) indicato/i dalla Stazione appaltante nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata.

Marghera (VE), 07.04.2025

Il Legale rappresentante dell'impresa appaltatrice

(firmato digitalmente)

N.B. La dichiarazione, qualora non sia sottoscritta digitalmente, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.